

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Consiglio di Amministrazione

25/10/2018

SOMMARIO

Parte I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Articolazione dell'attività e responsabilità

Parte II - Gestione dei Conflitti di interesse

Articolo 4 - Presidorganizzativi e procedurali

Articolo 5 - Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse
annuale per la prevenzione e il monitoraggio degli stessi

Articolo 6 - Acquisizione della dichiarazione sul potenziale

Controparti dell'operazione

Articolo 7 - Obbligo di astensione dai processi in potenziale

Articolo 8 - Conseguenze per la partecipazione a processi

Parte III - Monitoraggio e reporting

Articolo 9 - Registro dei conflitti di interesse

Articolo 10 - Entrata in vigore e pubblicazione

Parte I - Disposizioni

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento definisce la politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di conflitto di interessi nel Modello ex D. Lgs. 231/01.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) **Conflitto di interessi** – la situazione che si verifica quando un soggetto, nell'esercizio delle sue funzioni, ha un interesse proprio o facente capo ad un soggetto che è o è stato potenzialmente idoneo a compromettere l'obiettività e l'imparzialità nell'ambito dei Processi Rilevanti;
 - b) **Soggetti Rilevanti** – i soggetti che - per legge o per contratto - hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario dell'Ente nei processi decisionali, di controllo o istruttorie loro affidati:
 - i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - i membri del Collegio dei Sindaci;
 - il Direttore Artistico e il Direttore Amministrativo;
 - c) **Soggetti Collegati** – i soggetti aventi interesse nei confronti del Soggetto Rilevante, ovvero:
 - gli stretti familiari del Soggetto Rilevante, conviventi, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato;
 - d) **Controparti dell'operazione** – i soggetti che hanno interesse nei confronti del Soggetto Rilevante, ovvero:

- le imprese o i professionisti che forniscono lavori, servizi o forniture.

Articolo 3 - Articolazione dell'attività e responsabilità

1. La gestione dei conflitti di interesse consta delle seguenti fasi:
 - a) identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
 - b) gestione dei conflitti di interesse con adozione di adeguati presidi
 - c) monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interesse.

Parte II - Gestione dei Conflitti di interesse

Articolo 4 – Presidi organizzativi e procedurali

1. La Fondazione adotta presidi organizzativi che prevedono:
la registrazione delle operazioni in conflitto di interessi.

Articolo 5 - Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse potenziali e dichiarazione annuale per la prevenzione e il monitoraggio degli stessi

1. I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi. Per i componenti degli Organi collegiali tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell'apertura della discussione, ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa.
2. Nel caso di conflitto potenziale segnalato da un componente degli Organi collegiali o dal Direttore Artistico o dal Direttore Amministrativo, l'addetto all'Audit interno provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci della segnalazione ricevuta. Nel caso di conflitto potenziale segnalato da un componente della Struttura Organizzativa della Fondazione, l'addetto all'Audit interno provvede ad informare il Direttore Artistico o il Direttore Amministrativo della segnalazione ricevuta.

Articolo 6 - Acquisizione della dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti dell'operazione

1. Le Strutture Org
dell'iscrizione nell'e
dell'operazione copia
dichiarazione che de
conflitti di interesse,

a) la conoscer

b) l'indicazio

comunque la

2. Le Strutture Org
opportunamente con
relativa archiviazion

Artico

1. Nei casi di potenzi
ai processi finalizzati
degli Organi collegia
all'operazione per la

Artico

1. Nel caso di manc
componente del Co
Fondazione o il Vice
il componente stess

2. Resta ferma, in o
eventualmente cons
soggetto in conflitto

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.